

1908-09-29 - SS Pius X - Constitutio. Ordo Servandus. Normae. Pars Altera

A. A. S., vol. I (1909), n. 1, pp. 59-108

ORDO SERVANDUS**IN SACRIS CONGREGATIONIBUS TRIBUNALIBUS OFFICIIS
ROMANAE CURIAE**

(Traduzione)

PARTE SECONDA**Norme speciali****CAPO I. DEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEI SINGOLI DICASTERI DELLA SANTA SEDE**

1.° In conformità delle prescrizioni della Costituzione *Sapienti consilio*, la competenza dei dicasteri della Santa Sede è in parte territoriale, ed in parte per materie.

a) Il S. Offizio, per le cose di sua competenza, non ha limiti territoriali.

b) La Concistoriale ha le sue attribuzioni circoscritte alle regioni soggette al diritto comune, nelle quali, per tutto ciò che riguarda il regime diocesano, i Seminari, l'elezione dei Vescovi e degli altri Ordinari, le visite Apostoliche, le relazioni sullo stato delle diocesi, ha competenza propria ed esclusiva.

b) La Congregazione circa la disciplina dei Sacramenti, per tutto ciò che riguarda il matrimonio, ha competenza anche nei luoghi soggetti alla Congregazione di Propaganda, secondo la norma data nella detta Costituzione. Per gli altri Sacramenti ha una competenza limitata al territorio soggetto al diritto comune.

d) Le Congregazioni del Concilio e degli Studi, nelle materie di loro competenza, hanno un limite territoriale come la Concistoriale.

e) La Congregazione dei Religiosi ha una competenza propria ed esclusiva sui religiosi in qualsiasi luogo, e per tutte le materie che toccano lo stato, la disciplina, gli studi e la sacra Ordinazione dei religiosi, salvo il diritto della Congregazione di Propaganda sui religiosi in quanto missionari.

f) La Congregazione di Propaganda ha competenza territoriale limitata ai luoghi ed alle cose, secondo detta Costituzione.

g) Le Congregazioni dell'Indice, dei Riti, degli Affari ecclesiastici straordinari e la Cerimoniale, così pure i Tribunali, sia di foro interno che di foro esterno, non hanno limiti territoriali per le materie di loro competenza.

2.° Sebbene, per l'abolizione delle competenze cumulative nei dicasteri della Santa Sede, ogni affare abbia la sua sede propria in cui deve esser trattato; tuttavia, nei casi particolari essendo possibile il dubbio o l'errore, rimane ferma l'antica regola che, presentata ed accettata un'istanza per un affare, sia di grazia sia di giustizia, in un dicastero, niuno per qualsiasi motivo può di suo arbitrio per lo stesso oggetto adirne un altro; ma a tale effetto si richiede un atto del dicastero prevenuto, od un decreto della Congregazione Concistoriale che ne autorizzi la trasmissione. Qualsiasi concessione ottenuta in altro dicastero, contravvenendo a questa regola, è di niun valore.

3.° Nei casi di ricorso alla Santa Sede, se il libello è stato presentato alla S. Rota, il Decano coi due Uditori più anziani; e se a qualche Congregazione, il rispettivo Congresso, esamineranno se la cosa sia di tale natura che debba trattarsi in via soltanto amministrativa e disciplinare o in via strettamente giudiziaria. Nel primo caso il giudizio della vertenza deve riservarsi alla sacra Congregazione, cui compete, secondo la Cost. *Sapienti consilio*. Nel secondo caso, la questione deve rimettersi ai propri giudici e tribunali per essere ivi risolta secondo le norme del diritto comune, salvo sempre il modo speciale di procedere della Segnatura Apostolica.

CAPO II. DI CIÒ CHE È RISERVATO ALLA PIENA CONGREGAZIONE E DI CIÒ CHE COMPETE AL CONGRESSO

1.° In tutte le sacre Congregazioni in generale è riservato al giudizio dei Cardinali, che le compongono, (o, come suol dirsi, alla piena Congregazione) la risoluzione di tutti i dubbi e le questioni di massima; l'esame delle controversie amministrative e disciplinari di natura più grave in sè o per le circostanze; l'esame delle grazie e facoltà di maggior importanza, od insolite in sè o nel modo; ed infine ogni istruzione o disposizione di ordine pubblico generale.

2.° Spetta al Congresso preparare quanto deve portarsi in piena Congregazione; curare l'esecuzione delle risoluzioni, dopo avuta l'approvazione del Sommo Pontefice; applicarle nei casi simili, quando però la cosa sia chiara, ovvia e non ammetta dubbio; concedere, secondo il potere avuto dal Santo Padre, le facoltà, le grazie e gl'indulti che siano consueti e non presentino difficoltà; e provvedere al buon andamento del dicastero, secondo le norme generali e speciali del presente regolamento, ed in conformità al disposto della Costit. *Sapienti consilio*.

CAPO III. DEL MODO DI TRATTARE GLI AFFARI NON STRETTAMENTE GIUDIZIALI

ART. I. Quando si tratta delle cose di grazia

1.° Se le grazie, ossia le facoltà, le dispense e gl'indulti, che alcuno chiede alla Santa Sede, ledono il diritto proprio dei terzi; gl'interessati debbono prima della concessione, o direttamente o per mezzo dei loro Ordinari, essere intesi.

2.° Le grazie, che alcuno in suo vantaggio ottiene a voce dalla Santa Sede, valgono nel foro della coscienza per il petente. Niuno però può sostenere, contro chicchessia, l'uso d'un privilegio senza regolarmente provarlo.

3.° Le grazie che si conseguono dalla Santa Sede in iscritto, d'ordinario sono concesse direttamente dalla medesima per mezzo delle persone e degli Uffici legittimi. Talora poi l'istanza dell'oratore, per mezzo delle dette persone ed Uffici, viene rimessa all'Ordinario o ad altra persona ecclesiastica in suo luogo, con le facoltà di concedere, in tutto od in parte e dentro certi limiti, la grazia richiesta.

Quando le preci sono rimesse all'Ordinario con le facoltà, spetta al giusto discernimento ed alla coscienza del medesimo concedere ciò che si chiede, tenendo conto del tenore del rescritto, delle cose esposte alla Santa Sede, e della convenienza della concessione.

Quando la grazia è concessa direttamente dalla Santa Sede, i rescritti possono essere redatti, o in forma graziosa o in forma commissoria.

4.° Se in forma graziosa, per la loro stessa natura non richiedono il decreto *esecutoriale* dell'Ordinario. Debbono però essere presentati al medesimo per il visto, nelle cose di ordine pubblico, come per indulgenze di carattere generale, per reliquie da esporsi alla pubblica venerazione, ecc.; o per verificare talune condizioni, come per es. la decenza del locale negli oratori privati, ecc.

Se in forma commissoria, i rescritti hanno bisogno del decreto esecutoriale. Ma l'Ordinario non può esimersi dal farlo, meno il caso: 1.° che le preci siano evidentemente viziose, cioè orrettizie o surrettizie; 2.° che la persona, cui è stata concessa la grazia, sia talmente indegna, da far sì che la concessione ad essa dell'indulto riesca di scandalo agli altri. Verificandosi ciò, il Prelato, sospesa l'esecuzione, dovrà farne sollecita relazione alla, Santa Sede.

5.° Per il visto, di cui al *num.* 4.° precedente, non si può esigere alcun compenso. Ma se fossero necessarie delle spese, p. e. onde recarsi a verificare la decenza dei locali destinati ad uso di oratorio, o per constatare l'autenticità di qualche reliquia, si può esigerne il rimborso.

6.° Salvo il disposto del *num.* 4.° precedente circa l'esecutoriale dei rescritti, e salve le condizioni necessarie per l'acquisto delle sacre indulgenze; dal 3 Novembre 1908, in cui cominciano ad avere effetto le disposizioni della Costituzione *Sapienti consilio*, le grazie e dispense di qualsiasi genere concesse dalla Santa Sede, anche a chi fosse colpito da censura, sono valide, meno per coloro che fossero nominatamente scomunicati, o nominatamente sospesi a divinis dalla Santa Sede.

ART. II. Quando si tratta delle cause d'ordine disciplinare ed amministrativo

7.° Nelle questioni, che si trattano presso le sacre Congregazioni in via disciplinare ed amministrative, il procedimento si svolgerà senza contestazioni, senza audizione di testimoni e senza scritture di avvocati: sentite però sempre le parti interessate, ed esaminati i documenti da esse prodotte.

8.° Affinchè gl'interessati possano dedurre le loro ragioni, dovranno avvertirsi, per mezzo dei rispettivi Ordinari o direttamente, secondo le norme del diritto comune.

9.° Se essi vorranno, a tutela dei loro diritti, stampare e distribuire qualche loro scritto, lo potranno fare, osservate le norme stabilite al *can.* 29 della *Legge propria* della S. Romana Rota, secondo le esigenze del caso.

10.° Iniziato presso qualche Congregazione l'esame di una questione in via disciplinare ed amministrativa, ed accettato questo provvedimento o almeno non contraddetto dalle parti, non è lecito alle medesime iniziare per lo stesso titolo un'azione in via giudiziaria.

E tanto meno ciò potranno fare, dopo emanata una decisione.

Può però sempre la sacra Congregazione, in qualunque stadio di procedimento, rimettere la vertenza ai giudici ordinari.

CAPO IV. DEI GIORNI DELLE PIENE CONGREGAZIONI E DEL MODO DI PROCEDERE IN ESSE

1.° I giorni propri per le adunanze degli Emi Padri sono:

Lunedì per le SS. CC. di Propaganda, e dell'Indice;

Martedì per le SS. CC. dei Riti, Cerimoniale, e degli Studi;

Mercoledì per la S. C. del Sant'Offizio;

Giovedì per le SS. CC. Concistoriale, e degli Affari ecclesiastici straordinari;

Venerdì per le SS. CC. dei Sacramenti, e dei Religiosi;

Sabato per la S. C. del Concilio, e per la Segnatura Apostolica.

Nei dicasteri, che hanno assegnato equal giorno per le riunioni Cardinalizie, i Moderatori cureranno di intendersi fra loro, onde possibilmente tenerli in settimane diverse.

2.° Nel caso che la questione sia di tale natura da richiedere il giudizio della piena Congregazione, si dovrà compilare un *foglio d'ufficio* riassuntivo della questione, con un breve sommario addizionale e coi dubbi da discutersi in proposito.

Nelle questioni di maggior gravità o difficoltà, sia in fatto che in diritto, sarà cura dei Moderatori delle singole Congregazioni di richiedere il voto di uno o due Consultori, da aggiungersi al foglio d'ufficio.

3.° I fogli d'ufficio, i voti dei Consultori, e quanto debba stamparsi per conto dei dicasteri della Santa Sede, e le stesse memorie o difese, che le parti credessero dover presentare, nelle cause criminali o matrimoniali d'indole delicata, saranno affidate per la stampa alla Tipografia Vaticana. Il resto potrà essere commesso anche ad altra tipografia, che sia stata approvata dal Cardinale Segretario della Congregazione Concistoriale nel suo Congresso, e dove sia garantita quella riservatezza che può essere secondo i vari casi necessaria.

4.° Le stampe dovranno distribuirsi ai Cardinali almeno dieci giorni prima della Congregazione.

5.° Sarà poi stretto dovere di ognuno che riceve stampe o carte le quali, o per positivo precetto o per la loro delicata natura, richiedono il segreto, di curare che questo segreto sia gelosamente custodito; e ciò non solo durante i giorni dello studio, ma anche in seguito, qualora queste stampe o carte dovessero più a lungo rimanere in sua casa.

Provvederà anche, affinché, in caso di morte, le dette stampe o manoscritti siano rimessi inviolati all'Ufficio cui spettano.

Questa regola vincola egualmente Officiali, Consultori e Cardinali di ogni dicastero. Chi poi trasmette le carte segrete, ha l'obbligo di curare che la trasmissione sia fatta nei modi debiti e per via sicura.

6.° Nulla si muta dall'uso, vigente in talune sacre Congregazioni n per taluni affari, di convocare, alcuni giorni prima dell'adunanza Cardinalizia, il corpo dei Consultori per richiederli del loro parere. poi sempre in facoltà dei Moderatori delle Congregazioni o degli Emi Padri delle medesime, anche in altre cause oltre quelle di uso, purchè di grave entità, richiedere questo parere collettivo.

7.° Nelle adunanze Cardinalizie ha per primo la parola il Cardinale Ponente o relatore, se vi sia; ed in mancanza del Ponente, o dopo di lui, il Cardinale che ha la precedenza; quindi gli altri per ordine; ed in fine il Cardinale Prefetto, o chi ne fa le veci.

8.° Le risoluzioni, a cui la sacra Congregazione o la maggioranza degli intervenuti stimasse dover venire, per regola imprescindibile debbono essere scritte, lette ed approvate seduta stante. Egual regola si dovrà tenere nelle adunanze dei Consultori.

9.° Quando nulla osti in contrario, le risoluzioni, dopo l'adunanza Cardinalizia, saranno pubblicate nella relativa Segreteria; e quanto prima ne sarà data copia scritta o stampata ai singoli Cardinali della rispettiva Congregazione residenti in Curia.

10.° Avvenuta la pubblicazione, la parte, che si sente gravata, entro dieci giorni può chiedere il beneficio della nuova udienza. E spetta al Cardinale Prefetto, udito il Congresso, il concederla, o meno, secondo le circostanze. Se però la risoluzione dei Cardinali fosse munita della clausola *amplius non proponatur*, il beneficio della nuova udienza non potrà concedersi che dalla stessa piena Congregazione.

11.° Le spese, che le parti incontrano nelle cause innanzi alle sacre Congregazioni, in generale non sono rifattibili. Però quando una parte, invitata ad esporre le sue ragioni, è rimasta contumace, se poi chiede una revisione del giudizio, deve, o purgare la sua contumacia, o depositare una somma congrua per indennità delle spese di giudizio, cui la parte diligente o l'Ufficio della Santa Sede devono nuovamente andare incontro.

Egualmente se alcuno senza motivo legittimo temerariamente pretenda che la sua causa sia portata all'esame della piena Congregazione, il Cardinale capo del dicastero col suo Congresso potrà esigere che l'istante depositi allo stesso fine una congrua somma.

CAPO V. DELLE RELAZIONI DA FARSI AL SOMMO PONTEFICE

1.° Nelle relazioni da farsi al Sommo Pontefice secondo il prescritto di detta Costituzione, si curerà d'avere, almeno per gli affari più complicati, un foglio riassuntivo da conservarsi in atti con la decisione, la data e la firma di colui che ha fatto la relazione.

2.° Se il Romano Pontefice giudicasse dover modificare qualche risoluzione di una sacra Congregazione, nella prima adunanza susseguente ne sarà dato conto agli Emi Padri, per loro norma.

CAPO VI. DEL COMPITO DEI VARI UFFICIALI IN GENERALE

1.° Il Prelato che, sotto qualsiasi nome, presiede immediatamente alla Segreteria del dicastero a forma del *num.* 2.°, *capo I. Norme gener.* di questo regolamento, deve provvedere affinché nella spedizione degli affari tutto proceda colla dovuta sollecitudine e diligenza, secondo le regole stabilite.

A lui in modo speciale appartiene lo studio degli affari di maggior importanza, e la cura di redazione delle relative lettere e dei rescritti.

Egli commette ai Consultori lo studio delle pendenze, per le quali è richiesto il loro voto; li convoca quando è necessario, e ne presiede le adunanze.

Interviene alle Congregazioni dei Cardinali, ne nota le risoluzioni secondo la forma prescritta, e ne fa relazione al Santo Padre nelle udienze che gli saranno assegnate.

In mancanza del Cardinale capo del dicastero, tiene e presiede i Congressi; e; salve le regole speciali di ciascun dicastero, in generale firma col Cardinale gli atti del medesimo.

Sorveglia e regola l'amministrazione secondo le prescrizioni del *num. 7.º, capo XI Norme gener.* di questo regolamento. Al suo discreto giudizio appartiene stabilire, qualora alcuno abbia chiesto la spedizione diretta di un affare, e l'atto sia gravato da tassa, se debba inviarsi il rescritto in credito, oppure chiedersi preventivamente l'importo.

Secondo il prescritto della *Costit. Promulgandi*, che viene pubblicata con la stessa data di questa parte del regolamento, egli deve comunicare alla direzione del *Bollettino ufficiale degli atti della Sede Apostolica* i decreti che sono da promulgarsi; e, d'intesa con il Cardinale capo del dicastero, le comunicherà anche quelli che possono utilmente pubblicarsi; ed in ambi i casi li firmerà o li farà firmare da un altro ufficiale, in segno e prova di autenticità.

Dovrà sempre riferirsi al Cardinale capo, se vi sia qualche cosa da partecipare o da inviare a qualche altro dicastero della Santa Sede, e per quanto accada d'importante o richieda uno speciale provvedimento.

2.º I Sottosegretari o Sostituti, non solo debbono soddisfare ai doveri particolarmente loro imposti nel regolamento speciale del dicastero, ma altresì coadiuvare il loro Superiore in tutto ciò di cui fossero da lui richiesti, e supplirlo in caso di assenza o d'altro impedimento.

3.º Gli aiutanti di studio (*minutanti*) debbono:

a) studiare le pendenze di loro spettanza, o comunque loro commesse dai Superiori del dicastero, e farne una breve sintesi cioè un *ristretto* in foglio separato che serva come indice della pendenza, e dia a conoscere quanto di mano in mano è venuto ad aggiungersi alla medesima. Sono però esenti dal ristretto quei ricorsi o quelle istanze che risultino di poche parole, e che non abbiano probabilmente un seguito,

b) intervenire al Congresso per riferire sugli affari studiati e proporre il proprio voto, avvertendo: che, eccetto casi di urgenza o di pendenze di cui alla lettera *a*, il rapporto è da farsi sempre da un ristretto precedentemente scritto; 2.º che per gli affari di maggior difficoltà ed importanza, la pendenza col suo ristretto deve prima del Congresso passarsi al Prelato superiore del dicastero, affinché possa egli stesso, o qualche altro degli ufficiali maggiori in suo luogo esaminarla, e così parlarne al Congresso stesso con piena competenza.

c) minutare, dipendentemente dagli Ufficiali maggiori, le lettere e i rescritti delle pendenze di propria spettanza, o loro commesse, fissando il modo di spedizione, la tassa ordinaria o speciale, o la condonazione della medesima;

d) compilare il foglio d'ufficio ed il sommario dei documenti di maggior importanza, quando la cosa debba portarsi in piena Congregazione, e curarne la stampa correggendo le bozze. Nel redigere poi questo foglio si atterranno alla prassi vigente; ed in ogni caso dovranno farvi quelle osservazioni di diritto e di fatto, che fossero necessarie od utili per la giusta risoluzione della causa.

4.º Gli aiutanti, e possibilmente anche gli scrittori, avranno un'attribuzione di affari, divisa per materia o per territorio.

5.º Gli aiutanti dovranno essere forniti di laurea in teologia ed in diritto canonico.

Nelle Congregazioni, dove le attribuzioni sono divise per territori, dovranno conoscere almeno una delle seguenti lingue: francese, tedesca, inglese, spagnola, portoghese. Sarà poi cura dei Superiori di provvedere che nella segreteria tutte queste lingue siano conosciute; potendo a tale effetto porre come condizione, per l'ammissione al concorso anche per gli altri uffici inferiori, di sapere una delle medesime, secondo i casi e la necessità.

6.º Agli scrittori incombe l'obbligo di copiare le lettere ed i rescritti del dicastero minutati nella pendenza, e di svolgere quelli che fossero accennati con brevi parole convenzionali di uso.

Essi porranno ogni studio, perchè lo scritto riesca interamente corretto; nè lo manderanno alla firma, senza averlo prima attentamente esaminato. Le mancanze al riguardo, se ripetute, potranno dar motivi a provvedimenti disciplinari anche severi. Eseguito lo scritto, dovranno colle iniziali del loro nome e cognome segnare la pendenza relativa, come prova dell'avvenuta esecuzione.

Regolarmente tutti gli atti dovranno essere redatti sopra fogli portanti il nome della Congregazione, da cui emanano, ed avere la forma tradizionale attualmente in uso nella Curia Romana.

7.º Ai protocollisti spetta registrare nel libro di protocollo e nella rubricella documenti ed atti presentati al dicastero; fare il richiamo della registrazione eseguita (volgarmente l'*occhio*) sul foglio o fascicolo registrato; tenere in regola il libro *rerum notabilium*, ed fin ordine egualmente le pendenze che non siano passate all'archivio, dividendole per diocesi, per anni e per mesi, secondo il numero progressivo di protocollo.

8.º Gli archivisti debbono tenere in ordine l'archivio; fare le riassunzioni delle pendenze; compilare i due registri di archivio, contenenti, il primo per ordine alfabetico il nome delle persone ricorrenti, o contro cui vi sia ricorso nei casi di qualche entità; il secondo, l'indice per ordine di materia delle cose più importanti trattate di mano in mano entro l'anno; e finalmente, coll'ordine scritto dei Superiori, che deve conservarsi in atti, dar copia dei documenti di cui fossero richiesti, e dichiararne la conformità con l'originale.

9.º All'ufficio di spedizione appartengono il computista, ed il distributore, il quale compirà anche l'ufficio di cassiere.

10.º L'ufficiale computista deve registrare nel foglio mensile (di cui al *num. 4.º cap. XI Norme gener.* di questo regolamento) tutti i rescritti tassati, indicando la diocesi, il numero di protocollo e la tassa stabilita per la Santa Sede dagli ufficiali maggiori o dagli aiutanti; computare, in base a questa secondo le norme ivi date ed altre da darsi a parte, l'agenzia, e la tassa per l'esecutoriale dell'Ordinario (se questa abbia luogo), e notare con apposito bollo tutte queste tasse sul dorso del rescritto, o in un foglio separato secondo il prescritto del *num. 6.º del cap. XI* suddetto; segnarle in tutte lettere, quando le tasse siano di una qualche considerevole entità.

11.º Compito del distributore è:

a) di distribuire alle parti interessate, od ai loro procuratori od agenti, gli atti, le lettere ed i rescritti, esigendo la tassa dovuta alla Santa Sede, se vi sia, e segnandone l'importo sul foglio di cassa;

b) di curare la spedizione delle lettere e dei plichi da distribuirsi in Curia, servendosi dell'opera degli uscieri; e di trasmettere per posta quanto debba inviarsi d'ufficio fuori di Roma;

c) di chiudere e fare gl'indirizzi necessari delle lettere e dei rescritti che, secondo il *num. 6.º del cap. XI* sopra citato, debbono essere consegnati in busta chiusa;

d) Prima però di consegnare o spedire questi atti, vedrà se essi siano debitamente firmati, e curerà che siano muniti del sigillo, secondo le norme del dicastero.

e) Non dovrà mai rilasciare atti gravati da tassa in credito, senza un'autorizzazione scritta dei Superiori. Venendo meno a questa regola, egli assume la responsabilità della somma mancante, ed alla fine del mese deve del suo indennizzare l'amministrazione.

f) A lui anche spetta di provvedere, con l'approvazione dei Superiori, per le piccole spese di cancelleria e per gli acconciamenti del dicastero.

g) Finalmente per quegli affari, per i quali qualche Ordinario abbia chiesto la spedizione diretta ed abbia inviato l'importo dovuto alla Santa Sede per le spese sarà compito del distributore di conservare il denaro spedito alla Segreteria, per versare, concessa la grazia, la parte dovuta all'amministrazione della S. Sede, e tenere il resto a disposizione del mittente.

A questo effetto avrà un registro speciale per notare gli introiti e gli esiti, ed alla fine di ogni mese dovrà dar conto di tutto al Prelato superiore della Segreteria. Il denaro avuto dovrà conservarsi nella cassa della Segreteria, distinto però dal resto.

12.º Nei dicasteri, dove per il numero degli affari, non basti un solo distributore, se ne aggiungerà un secondo. E saranno divise fra loro le attribuzioni sopra indicate, secondo il prudente giudizio dei Superiori, in modo però che ad uno spetti principalmente la spedizione delle lettere, all'altro la spedizione dei rescritti e la riscossione delle tasse.

13.º Gli ufficiali di protocollo, di archivio, di spedizione e di scrittura sono equiparati fra loro. Possono quindi da un ufficio passare ad un altro, secondo il discreto giudizio dei Superiori senza nuova concorso.

14.º Dagli uffici, di cui al numero precedente, non v'ha diritto di passaggio all'ufficio di aiutante. Perciò vacando un posto di aiutante, si aprirà un concorso speciale.

15.º Non ostante l'assegnazione d'incombenze particolari sopra stabilite, rimane ferma la disposizione generale del regolamento, che tutti gli ufficiali debbano supplirsi a vicenda, ed aiutarsi fraternamente per il disbrigo degli affari, secondo il discreto giudizio dei Superiori.

16.º Agli uscieri spetta curare la custodia e la polizia dei locali, portare od impostare lettere e plichi, e compiere quegli altri uffici che venissero loro commessi dai Superiori in pro del proprio dicastero. Salvi, se esistono, i diritti acquistati dagli attuali, per l'avvenire gli uscieri dei vari dicasteri saranno nominati a triennio, prorogabile ad altri trienni, secondo la loro condotta e capacità. Tutti poi dovranno prestare il giuramento del segreto per le cose che nel rispettivo dicastero siano soggette a questo vincolo.

CAPO VII. DELLE SINGOLE SACRE CONGREGAZIONI

ART. I. Congregazione del Sant'Offizio

1.º Gli Officiali maggiori di questa Congregazione, dopo il Cardinale Segretario, sono l'Assessore ed il Commissario.

2.º La Consulta, come attualmente, è costituita di Consultori da nominarsi dal Santo Padre. Oltre i Consultori continueranno ad esservi alcuni Qualificatori.

3.º Gli officiali minori, alle attribuzioni attuali, aggiungono quella della spedizione delle indulgenze.

4.º Uno dei notari sostituti avrà il compito di tassare i rescritti di dispensa dagli impedimenti di disparità di culto ed di mista religione, e delle indulgenze.

5.º Un altro avrà cura della distribuzione delle lettere e dei rescritti, e della riscossione delle tasse relative.

6.º Nel trattare gli affari che riguardano il dogma e la morale, e nel giudicare dei delitti di eresia o di altre colpe che inducono sospetto di eresia, e per tutto ciò che riguarda le dispense dagli impedimenti di disparità di culto e di mista religione, il S. Offizio procede secondo la pratica che gli è propria e speciale, ferma però l'osservanza delle norme stabilite in questo regolamento, in quanto non siano incompatibili colla disciplina sostanziale del S. Offizio.

Ed in conformità di ciò, questa Congregazione dirimerà da sè i dubbi che potessero sorgere sulla sua competenza, osservati sempre i limiti stabiliti dalla Costituzione *Sapienti consilio*.

7.º La pratica di procedere del S. Offizio, di cui nel *num. 6.º*, precedente, e così il regolamento per la sua amministrazione temporale, dovranno al più presto mettersi in iscritto, e, dopo essere stati riveduti dagli Emi Padri, per mezzo del Cardinale Segretario dovranno essere sottoposti al Sommo Pontefice per l'approvazione.

8.º *Circa le indulgenze*, per la parte disciplinare e di grazia che gli è stata attribuita nel nuovo ordinamento della Curia Romana, il S. Offizio procederà in conformità delle regole in proposito stabilite dalla Costit. *In ipsis* 6 Luglio 1669 di Clemente IX, le quali rimangono in pieno vigore. Sarà quindi suo compito «risolvere ogni difficoltà e dubbio che sorgesse nelle indulgenze, udito però il Romano Pontefice circa le cose più gravi e più difficili; correggere e riformare gli abusi, che in esse s'introducessero, omettendo ogni solennità di giudizio; rimettere ai propri giudici le cause richiedenti la forma giudiziale; vietare la stampa delle indulgenze false, apocrife e non discrete; riconoscere ed

esaminare le stampate, e rigettarle a nome del Romano Pontefice, dopo averne fatta relazione; e usar moderazione nel concedere le indulgenze».

Rimane egualmente fermo il disposto del decreto della sacra Congr. delle Indulgenze e Reliquie, approvato da Benedetto XIV il 28 Gennaio 1756, e riconfermato da Pio IX il 14 Aprile 1856, cioè: «per l'avvenire gl'impetranti concessioni generali d'indulgenze, sono tenuti, sotto pena di nullità della grazia ottenuta, ad esibire la copia delle stesse concessioni alla Segreteria della sacra Congregazione».

9.° Per le materie di questa sezione vi sarà un libro di protocollo ed un archivio a parte. Vi sarà anche un Ufficiale maggiore col titolo di Sostituto ed alcuni consultori speciali.

10.° Il Congresso per questa speciale materia viene formato dal Cardinale Segretario, dall'Assessore, dal Commissario e dal Sostituto delle indulgenze.

11.° Gli Ufficiali, i Consultori ed i Cardinali, che si dovranno occupare di queste materie, solo saranno relativamente ad esse vincolati dal segreto speciale del S. Offizio, ma non da quello comune del regolamento generale.

12.° Le domande di concessioni di indulgenze, i dubbi, le questioni che venissero proposte, dopo registrate nel libro di protocollo, saranno passate al Sostituto per un primo esame.

13.° Se, in conformità al sopra disposto *cap. II Norme spec.*, si tratti di grazia che, secondo la prassi vigente, si soglia abitualmente concedere, e se i dubbi e le questioni trovino un'ovvia e chiara soluzione nelle massime già stabilite, la cosa potrà essere risolta in Congresso, secondo le facoltà che il Sommo Pontefice crederà di concedere.

In caso diverso essa sarà trattata in piena Congregazione, col foglio d'ufficio da redigersi dal Sostituto, ed uno o più voti dei Consultori. E della risoluzione si dovrà fare relazione al Santo Padre.

14.° Saranno spedite per Breve le indulgenze perpetue, e le temporanee estese a tutta una diocesi, provincia, regione, od a tutta la Chiesa, e le facoltà a vita di applicare le indulgenze a qualche oggetto di devozione.

Il Sostituto delle indulgenze farà le comunicazioni necessarie al Cancelliere dei Brevi per la spedizione del Breve.

15.° Le lettere ed i rescritti relativi alle indulgenze, spediti dal S. Offizio, saranno firmati dal Cardinale Segretario, o da un altro dei Cardinali della stessa sacra Congregazione, colla controfirma dell'Assessore, e questi impedito, del Sostituto delle Indulgenze.

ART. II. Congregazione Concistoriale

1.° Ufficiali maggiori, dopo il Cardinale Segretario, sono l'Assessore ed il Sostituto.

2.° Vi sarà un Collegio di Consultori secondo il prescritto della Costituzione *Sapienti consilio*.

3.° Vi sarà anche un numero sufficiente di ufficiali minori pel disimpegno degli affari propri di questa Congregazione, in conformità al disposto del *capo VI* recedente.

4.° Oltre il giuramento comune, tutti gli addetti a questa Congregazione. dovranno prestare il giuramento detto del Sant'Offizio nei termini seguenti.

Formola del giuramento

(Come sopra)

5.° Gli inviti generali dei Vescovi, per le canonizzazioni e per le altre sacre solennità, saranno fatte con lettere di questa Congregazione.

6.° Sono di competenza della piena Congregazione tutte le nomine dei Vescovi, degli Ordinari diocesani stabili e dei Visitatori Apostolici delle diocesi; l'erezione di nuove diocesi e l'unione delle esistenti, e la fondazione dei Capitoli; l'esame dei rapporti dei Visitatori e delle relazioni degli Ordinari sullo stato delle loro diocesi; ogni provvedimento d'indole generale per il governo diocesano e per i Seminari, e quelli d'indole particolare che presentino una non ordinaria gravità in conformità al disposto superiormente; in fine il giudizio sui dubbi o conflitti di competenza di tutti i dicasteri, eccettuato il Sant'Offizio, il quale della sua competenza giudicherà da per sè, come è disposto nell'articolo precedente.

Per le nomine dei Vescovi, nei casi di sua competenza, la Concistoriale si atterrà alle norme stabilite nella Costituzione *Romanis Pontificibus* del 17 Dicembre 1903.

7.° Di competenza del Congresso, oltre quanto stabiliscono le norme generali del regolamento, sono le nomine degli Amministratori Apostolici temporanei in caso di urgenza; tutti gli atti necessari per preparare la pendenza per l'elezione dei Vescovi in Italia e per tutto il resto da discutersi in piena Congregazione; i provvedimenti per il governo diocesano e per il regime dei Seminari d'indole ordinaria, come dispensa di residenza per i Vescovi, dilazione per la presentazione della relazione sullo stato della diocesi, ecc.; ed in fine tutto quello che riguarda le tasse per gli atti della stessa Congregazione.

8.° Le relazioni sullo stato delle diocesi, meno il caso di qualche urgente provvedimento, non saranno portate in piena Congregazione isolatamente, ma riunite in gruppi per provincie o regioni.

E l'aiutante nel compilare il foglio riassuntivo dovrà notare le cose più importanti, sia in bene sia in male.

9.° Lo stesso si osserverà possibilmente nei rapporti dei Visitatori Apostolici,

10.° Tutte le nomine, che si sogliono preconizzare in Concistoro, dovranno spedirsi sempre e solamente per Bolla.

In egual modo saranno spediti i decreti di erezione di nuove diocesi, di fondazioni di Capitoli, e di unioni di diocesi esistenti.

11.° Gli Ufficiali maggiori della Congregazione Concistoriale daranno le opportune partecipazioni agli Ufficiali maggiori della Cancelleria per la compilazione della Bolla. Tale partecipazione rimarrà nella Cancelleria, e la Bolla debitamente sigillata e firmata secondo le norme proprie della Cancelleria Apostolica, nel più breve termine possibile, verrà rimessa alla Segreteria della Concistoriale.

12.° La tassa, che secondo i casi sarà imposta per la spedizione della Bolla, dovrà versarsi per intero alla Concistoriale.

Ed a tale effetto gli Officiali maggiori o gli aiutanti della Concistoriale fisseranno l'importo dovuto, che sarà quindi registrato e riscosso dagli officiali spedizione secondo le norme comuni.

ART. III. Congregazione dei Sacramenti

1.° Officiali maggiori, dopo il Cardinale Prefetto, sono il Segretario e tre Sottosegretari.

2.° Alcuni teologi e canonisti, nominati dal Sommo Pontefice, presteranno l'opera loro come Consultori.

3.° Vi sarà anche un sufficiente numero di officiali minori.

4.° Un Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, sarà principalmente destinato a provvedere a tutte le domande di dispensa dagli impedimenti matrimoniali.

5.° Un altro Sottosegretario, con un aiutante ed alcuni scrittori, avrà cura di tutte le altre istanze in materia matrimoniale, come sanazione in radice, legittimazione della prole, questioni di validità o nullità di matrimonio o di dispensa del matrimonio rato, dubbi, ecc.

6.° Il terzo Sottosegretario, con un aiutante e alcuni scrittori, attenderà a quanto riguarda la sacra Ordinazione e gli altri Sacramenti, eccetto il matrimonio.

7.° I libri di protocollo saranno due; uno per le istanze di dispensa dagli impedimenti matrimoniali; un secondo per tutte le altre istanze relative, sia al matrimonio sia agli altri Sacramenti. Due officiali attenderanno principalmente alla compilazione del primo registro; due altri a quella del secondo.

8.° Anche l'archivio sarà diviso in due sezioni, una per le posizioni di dispensa dagli impedimenti matrimoniali, l'altra per le altre.

9.° Le facoltà proprie di questa Congregazione sono definite dalla Costituzione *Sapienti consilio*.

10.° Specialmente poi alla medesima è riservato di concedere le seguenti facoltà, che si crede opportuno qui specificare per togliere ogni incertezza, cioè:

a) di conservare il SSmo Sacramento nelle chiese o negli oratori, che non ne hanno il diritto;

b) di celebrare la santa Messa in oratori privati, di concedere gli altri privilegi che sono in uso per tale materia, e di giudicare della decenza degli oratori medesimi;

e) di poter erigere un altare per celebrare la santa Messa all'aperto;

d) di celebrare avanti l'aurora e dopo il mezzodì;

e) di celebrare la Messa letta nel Giovedì santo, e le tre Messe di Natale negli oratori privati, nella notte, con la distribuzione della SSma Eucaristia;

f) di far uso dello zucchetto o della parrucca durante la celebrazione della Messa o nel trasporto del SSmo Sacramento;

g) di celebrare e di recitare la Messa votiva di Maria SSma o dei defunti, ad un cieco o quasi cieco;

h) di celebrare la Messa sulle navi;

i) di consacrare un Vescovo in un giorno diverso da quelli stabiliti nel Pontificale Romano;

k) di poter tenere la sacra Ordinazione extra tempora;

l) di dispensare i fedeli ed anche i religiosi, quando ne sia il caso, dal digiuno eucaristico.

11.° Al giudizio della piena Congregazione è riservato:

a) in materia matrimoniale, l'esame delle domande di dispense dagli impedimenti che presentino straordinarie difficoltà, sia in sé sia per la legittimità delle cause; la separazione dei coniugi non pacifica; le sanazioni in radice; le legittimazioni dei figli che presentino gravi difficoltà; l'esame delle cause di nullità di matrimonio e di dispensa dal matrimonio *rato*, nei casi che esigano il giudizio della piena Congregazione; ed in fine tutti i dubbi giuridici circa la disciplina del Sacramento del matrimonio, i quali non trovino una soluzione ovvia e chiara nelle massime stabilite, in conformità al sopra disposto;

b) negli altri Sacramenti, tutte le questioni disciplinari di cui si richiedesse la soluzione, e che non avessero un'ovvia e chiara soluzione nelle massime stabilite e nelle risoluzioni già date; e le domande di grazie e dispense straordinarie, che dal Congresso si giudicassero meritevoli di discussione. Laonde saranno di competenza della piena Congregazione le dispense d'irregolarità per la sacra Ordinazione nei casi dubbi, o difficili, o quando la grazia potesse riuscire indecorosa allo stato ecclesiastico; le istanze di nullità di sacra Ordinazione o degli obblighi della medesima, o di dispensa da questi obblighi, quando la causa si debba trattare in linea solamente disciplinare; le questioni di massima circa il luogo, il tempo e le condizioni necessarie per la celebrazione della santa Messa, per la binazione, per la Comunione eucaristica e per la conservazione della santissima Eucaristia; e circa il luogo, il tempo e le condizioni richieste dalla disciplina ecclesiastica per legittimamente amministrare e ricevere gli altri Sacramenti; non che le dispense straordinarie domandate in tale materia.

12.° Al Congresso appartiene giudicare quello che deve essere portato in piena Congregazione, e preparare quanto è necessario per un giusto giudizio in proposito, sia richiedendo informazioni per le cose di fatto, sia domandando i voti di uno o più Consultori, o anche dell'intera Consulta, in merito alla causa.

Gli appartiene inoltre giudicare, ed anche concedere, secondo le facoltà che il Sommo Pontefice crederà attribuire al Cardinale Prefetto ed al Segretario, le dispense dagli impedimenti matrimoniali, in conformità delle norme che si daranno in seguito.

Eguale al Congresso appartiene concedere le dispense dal difetto di età e di titolo per gli ordinandi del clero secolare; le dispense dal digiuno eucaristico; le facoltà di conservare il SS. Sacramento nelle chiese e negli oratori che

non ne hanno diritto, e di celebrare la santa Messa negli oratori privati, nei casi in cui queste grazie soglionsi abitualmente concedere, secondo la vigente disciplina ed in conformità della regola generale sopra menzionata.

13.° Saranno spedite con documento in forma di Breve, redatto però nella Segreteria di questa stessa Congregazione, le dispense dagli impedimenti matrimoniali di qualsiasi grado, purchè di natura onesta, quando siano gravate di tasse maggiori.

Le altre dispense saranno spedite con documento a forma di rescritto.

14.° Gl'indulti di oratori privati di qualsiasi genere, richiesti per comodità propria, della propria famiglia, o di altri, saranno spediti per Breve, redatto nella rispettiva sezione della Segreteria di Stato.

Si fa solo eccezione per gl'indulti richiesti da sacerdoti vecchi od infermi, i quali non siano in condizione di soddisfare le spese del Breve. Per questi si spedirà la grazia a modo di rescritto e secondo le regole del *cap. XI Norme gen.*, del regolamento.

15.° Gl'indulti perpetui di conservare il SS. Sacramento in qualche chiesa od oratorio, che non ne abbiano il diritto, dovranno egualmente spedirsi per Breve. I temporanei si spediranno per rescritto, colle stesse norme date nel numero superiore.

16.° Dovendosi spedire la grazia per Breve, il Segretario od il Sottosegretario, cui la materia spetta, darà la partecipazione e le norme opportune al Cancelliere dei Brevi. R l'interessato dovrà recarsi a quest'ufficio per il ritiro del documento che lo riguarda.

17.° Se il Sommo Pontefice concede alla sacra Congregazione le facoltà consuete, per la dispensa dagli impedimenti matrimoniali si osserveranno le norme seguenti:

a) per gli impedimenti di *grado minore*, di grado minore di cui al *num. 19.°*, quando non vi sia difficoltà per la concessione della dispensa, la grazia viene segnata per la concessione, in luogo dei Superiori maggiori, dal Sottosegretario *per le dispense*, o dal suo aiutante;

b) per gli impedimenti di *grado maggiore*, di cui al seguente *num. 20.°*, parimenti se non vi sia difficoltà, la dispensa vien concessa dal Cardinale Prefetto o dal Prelato Segretario.

18.° Nei casi dubbi il Sottosegretario si riferirà al Segretario od al Cardinale Prefetto; questi al Congresso od alla piena Congregazione; ed in ultimo, secondo i casi, se ne farà relazione al Santo Padre.

19.° Dispense di *grado minore* sono quelle dagli impedimenti:

a) di consanguinità e di affinità di terzo e quarto grado in linea collaterale, sia pari sia dispari, cioè di quarto grado misto con il terzo, e di quarto o terzo misto con il secondo;

b) di affinità in primo grado, ed in secondo semplice o misto con il primo, quando questo impedimento provenga da relazione illecita;

c) di cognazione spirituale di qualsiasi specie;

d) di pubblica onestà, sia per sponsali sia per matrimonio rato già dispensato e disciolto.

20.° Dispense di *grado maggiore* solite a concedersi, data una giusta causa, sono quelle dagli impedimenti:

a) di consanguinità di secondo grado in linea collaterale eguale, e di secondo o terzo grado misto con il primo;

b) di affinità di primo e secondo grado in linea collaterale eguale, e di secondo o terzo grado misto con il primo;

c) di delitto a causa di adulterio con patto di futuro matrimonio.

21.° Le dispense dagli impedimenti minori saranno tutte concesse *ex rationabilibus causis* a S. Sede probatis. E largite in tal modo varranno come se fossero concesse *ex motu proprio et ex certa scientia*; e non saranno quindi più impugnabili per vizio di orrezione o surrezione.

22.° Quante volte il Cardinale Prefetto od il Segretario non abbiano riservato a sè qualche istanza o gruppo di istanze, tutte le domande per dispensa dagli impedimenti, dal Protocollo, dopo la registrazione, passeranno al Sottosegretario *per le dispense* ed al suo aiutante.

Essi, dividendosi equamente il lavoro, scevereranno ciò che è di loro competenza, dal resto. Provvederanno alle domande di loro spettanza, segnando la, grazia con le iniziali del loro nome e cognome, e stabiliranno se la dispensa debba, esser gratuita, o tassata, ed in qual proporzione. Qualora la grazia debba essere spedita per documento in forma di Breve, aggiungeranno anche questa indicazione. Passeranno quindi le istanze provviste agli scrittori.

Per le altre faranno al più presto la relazione al Cardinale od al Segretario per gli opportuni provvedimenti.

23.° In caso di legittimo impedimento, il Cardinale ed il Segretario possono commettere al Sottosegretario di provvedere alle domande delle dispense loro riservate, con quelle restrizioni e cautele che stimeranno necessario stabilire.

24.° Il documento per le dispense di grado minore, i rescritti e le lettere di minore importanza, potranno firmarsi dal Sottosegretario cui la materia spetta, o da uno degli altri due, qualora quegli sia impedito, e controfirmarsi dallo scrittore che ha steso l'atto come *ufficiale*.

Il documento per le dispense di grado maggiore, i rescritti e le lettere di maggior gravità, saranno firmati dal Cardinale Prefetto o da altro Cardinale della stessa Congregazione, e controfirmati dal Segretario, e questi impedito, da uno dei Sottosegretari, come nel numero precedente.

Art. IV. Congregazione del Concilio

1.° Officiali maggiori, dopo il Cardinale Prefetto, sono il Segretario ed il Sottosegretario.

2.° V'avrà un collegio di Consultori da nominarsi dal Santo Padre, fra i quali alcuni dovranno essere particolarmente competenti per gli affari di ordine amministrativo e temporale.

3.° Vi sarà anche un numero sufficiente di officiali minori, secondo le norme date superiormente.

4.° Le facoltà proprie di questa Congregazione trovansi stabilite nella Costituzione *Sapienti consilio*.

Per togliere però ogni dubbio, che in alcuni casi potrebbe sorgere, si enumerano qui particolarmente talune facoltà, che sono esclusivamente riservate alla Congregazione del Concilio. Ad essa quindi unicamente spetta per l'avvenire di concedere:

- a) ai Capitoli la dispensa dall'obbligo della Messa di feria e di vigilia; dal canto ed anche dall'applicazione della conventuale; dal canto ed anche dalla recita in coro delle ore canoniche;
- b) l'anticipazione della recita del Mattutino tanto ai Capitoli quanto ai singoli sacerdoti secolari;
- c) l'anticipazione del Vespero e della Compieta nel mattino ai Capitoli;
- d) la commutazione della recita dell'ufficio divino in altre preci ai sacerdoti secolari;
- e) la dispensa dal digiuno prescritto avanti la consacrazione delle chiese;
- f) la facoltà di poter aprire, nel muro interno di una chiesa o di un pubblico oratorio, una finestra, un coretto od una porta privata d'accesso;
- g) la dispensa dalla laurea, richiesta dalle tavole di fondazione o da legge per ottenere un qualche beneficio od ufficio, se la collazione dei medesimi spetti all'Ordinario.

5.° Egualmente spetta alla Congregazione del Concilio l'esame di tutte le controversie di precedenza deferite alla S. Sede, eccetto quelle che riguardano i religiosi, le quali sono riservate alla Congregazione dei Religiosi; e quelle che riguardano la Cappella, la Corte pontificia ed i Cardinali, le quali sono riservate alla Cerimoniale.

Parimenti le appartiene in via amministrativa e disciplinare il giudizio di ogni servitù che si vanti sopra una chiesa o vi si voglia imporre, come abitarvi sopra, addossarvi mura, ecc.

6.° Al giudizio della piena Congregazione è riservato:

a) l'esame dei dubbi giuridici nelle materie proprie di questo dicastero, i quali nelle leggi e massime già stabilite non abbiano un'ovvia e chiara soluzione; l'esame delle domande di grazie, dispense ed indulti, che non soglionsi ordinariamente concedere, o non si sogliono concedere nel modo o nell'estensione richiesta; ed altro, secondo quanto è sopra stabilito;

b) la revisione dei Concili provinciali. Ed a questo effetto, attenendosi alla disciplina vigente, si richiederà prima il voto di un Consultore, quindi quello del collegio dei Consultori (o di una sezione dello stesso collegio non minore di cinque Consultori da scegliersi per turno); e l'aiutante della regione cui appartiene il Concilio provinciale, curerà la stampa degli atti e dei voti.

Si riferirà inoltre in piena Congregazione quanto d'importante possa essere avvenuto o siasi stabilito nelle Conferenze vescovili.

7.° Al Congresso spetta, in conformità della regola generale, preparare quanto è necessario per l'esame degli affari riservato alla piena Congregazione, il di sbrigo degli affari ordinari e la concessione delle grazie consuete nei termini d'uso, e secondo le facoltà avute dal Sommo Pontefice.

8.° Per la trattazione degli affari di ordine economico si osserveranno i regolamenti speciali propri della materia.

9.° Per l'esame delle cose riguardanti il Santuario di Loreto, si seguiranno pure le regole sopra stabilite.

ART. V. **Congregazione dei Religiosi**

1.° Officiali maggiori di questa Congregazione sono parimenti, dopo il Cardinale Prefetto, il Segretario ed il Sottosegretario.

2.° Vi sarà un Collegio di Consultori nominati dal Romano Pontefice.

3.° Vi saranno anche gli officiali minori necessari, secondo le norme date superiormente.

4.° Degli aiutanti Uno avrà per sua speciale attribuzione le cose spettanti agli ordini religiosi; l'altro quelle spettanti alle congregazioni ed agli istituti maschili di qualsiasi genere; il terzo quelle spettanti alle congregazioni ed istituti femminili.

Gli scrittori saranno analogamente divisi.

5.° Nello stabilire quali cose siano da trattarsi in piena Congregazione, e quali riservate agli Officiali maggiori ed al Congresso, si avranno avanti gli occhi le norme più sopra date nel *cap. II*, e quelle indicate nelle precedenti Congregazioni.

6.° Il decreto di lode e d'approvazione di qualsiasi nuovo istituto, non che di approvazione delle costituzioni, come qualsiasi sostanziale modificazione allo stato d'istituti già approvati, sono sempre di competenza della piena Congregazione.

ART. VI. **Congregazione di Propaganda Fide**

1.° Questa Congregazione conserva l'ordinamento, le regole ed il modo di agire che le sono propri, per quanto sieno componibili con il disposto della Costituzione *Sapienti consilio* e del presente regolamento.

2.° In conformità però di quanto è disposto per le altre Congregazioni, nella Segreteria sarà aggiunto un Sottosegretario.

3.° Gl'indulti, che finora questa sacra Congregazione soleva concedere anche ad altri, in avvenire li limiterà ai suoi sudditi.

4.° La Congregazione di Propaganda per i Riti orientali conserva tutte le, sue attribuzioni. Però, per tutto ciò che riguarda l'intera disciplina del dicastero ed il modo di trattare gli affari, si atterrà alle norme generali e speciali del presente regolamento.

5.° Quanto all'amministrazione dei beni di questa Congregazione e della Camera degli Spogli sarà dato al più presto un particolare regolamento, che, riveduto da una speciale Commissione Cardinalizia, per mezzo dell'Emo Prefetto sarà sottoposto al Sommo Pontefice per l'approvazione.

ART. VII. Congregazione dell'Indice

1.° Quanto al metodo proprio di trattare gli affari, e quanto alla disciplina ed agli uffici propri degli Officiali, questa Congregazione starà alle sue regole, conformandosi però alle disposizioni della Costit. *Sapienti consilio* e del presente regolamento.

2.° Dovranno gli Officiali, i Consultori ed i Cardinali di questa Congregazione prestare il giuramento del segreto di S. Offizio, onde poter aver comunicazione di quanto, relativamente alla proibizione dei libri, si tratti in quella Congregazione secondo il prescritto della detta Costituzione.

ART. VIII. Congregazione dei sacri Riti

1.° Essa conserva la sua organizzazione attuale, salve sempre le prescrizioni della Costituzione *Sapienti consilio* e del presente regolamento, in quanto, riguardano questa Congregazione.

2.° Laonde avendo essa per sua propria ed esclusiva attribuzione di curare in tutta la Chiesa latina l'osservanza dei sacri riti e delle sacre cerimonie per quanto riguarda il divin sacrificio, l'amministrazione dei Sacramenti e la recita dei divini uffici, deve:

a) vigilare sui libri liturgici di qualsiasi genere della Chiesa latina, rivederli, correggerli o riprovarli, salva la competenza del S. Offizio per ciò che concerne il dogma;

b) esaminare ed approvare i nuovi uffici divini ed i calendari;

c) giudicare e dirimere i dubbi che sorgessero in materia di riti:

d) concedere in questa materia quei temperamenti, quegli indulti e quelle facoltà che fossero necessarie, attenendosi all'antico catalogo, limitato però dalle nuove norme disciplinari e segnatamente da quanto è sopra stabilito al *num. 10.°* della Congreg. dei Sacramenti, ed ai *num. 4.°* e *5.°* della Congreg. del Concilio.

3.° Quanto agli affari da portarsi in piena Congregazione o da trattarsi in Congresso, anche in questo dicastero si dovranno applicare i criteri più volte sopra indicati nelle altre Congregazioni e al *cap. II* precedente.

4.° Circa i processi per le cause di beatificazione e canonizzazione, si seguiranno le norme che sono proprie e speciali per questa materia, salva però sempre l'osservanza delle disposizioni di questo regolamento in ciò che possa riguardare questo ramo speciale di affari.

5.° Quanto alle sacre Reliquie la Congregazione dei Riti si atterrà alle prescrizioni della Costit. *In ipsis* del 6 Luglio 1669 mentovata superiormente all' *art. I* del S. Offizio.

ART. IX. Congregazione Cerimoniale

Per la sua natura e costituzione, questa Congregazione rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere.

ART. X. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari

Anche questa Congregazione rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere, salve le disposizioni che la riguardano, contenute nella Costit. *Sapienti Consilio* e nel presente regolamento.

ART. XI. Congregazione degli Studi

1.° Il potere e le facoltà di questa Congregazione sono determinate dalla Costit. *Sapienti consilio*. Quanto poi al modo di spedire gli affari ed all'interna disciplina, si osserveranno le norme sia generali sia speciali del presente regolamento.

2.° Di competenza della piena Congregazione in questo dicastero sono tutte le istituzioni nuove di Università e di Facoltà che concedono gradi accademici; le modificazioni di grande importanza allo stato delle Università e Facoltà attualmente istituite; l'esame delle controversie più gravi che sorgessero circa l'amministrazione temporale, circa la nomina di qualche professore, circa l'indirizzo scolastico, e simili; e disposizioni che si reputasse necessario di prendere, sebbene di non grave entità, quando avessero un carattere generale; ed in fine il giudizio sulla concessione dei gradi *ad honorem* a qualche persona distinta per meriti.

3.° Spetta al Congresso preparare quello che deve essere portato in piena Congregazione, ed il dirimere le controversie di minor importanza che potessero sorgere in qualche Università o Facoltà, in conformità del già sopra disposto.

4.° L'erezione delle nuove Facoltà od Università dovrà farsi per Breve. Egualmente per Breve dovranno essere fatte le modificazioni di maggiore importanza allo stato esistente delle dette Facoltà ed Università.

CAPO VIII. DEI SINGOLI TRIBUNALI

ART. I. Sacra Poenitentiaria

1.° Ristrette le attribuzioni di questo tribunale al solo foro interno, per il disimpegno degli affari che gli sono propri, oltre il Cardinale Penitenziere, rimarranno il Reggente, i cinque Prelati della Segnatura, il Segretario, il Sostituto ed alcuni officiali

2.° Nel suo modo di procedere, per la parte che le è rimasta, la Penitenziaria si atterrà alle regole stabilite particolarmente dalla Cost. *In Apostolicae*, del 13 aprile 1744, di Benedetto XIV, salvi quei temperamenti che la prassi legittima susseguente vi ha introdotto, i quali dovranno essere redatti in iscritto e dal Cardinale Penitenziere sottoposti

al Pontefice per l'approvazione; e ferme sempre le disposizioni della Costituzione *Sapienti consilio* e del presente regolamento, per tutto ciò che possa riguardare questo sacro tribunale.

3.° In conformità del prescritto della detta Costituzione Benedettina, in questo sacro tribunale si dovrà spedire tutto gratuitamente e sotto segreto.

ART. II. Sacra Romana Rota e Segnatura Apostolica

1.° Il modo di procedere ed il personale che costituisce questi due Tribunali viene principalmente stabilito nella *Legge propria* aggiunta alla Cost. *Sapienti Consilio*.

2.° Debbono però anche in questi dicasteri osservarsi le disposizioni del regolamento presente, per tutto ciò che riguarda la spedizione degli affari, il giuramento, il compito degli ufficiali, ecc., in quanto le norme quivi stabilite siano compatibili con la *Legge propria*.

CAPO IX. DEI SINGOLI OTTICI

ART. I. Cancellaria Apostolica

Una Commissione, costituita dal Cardinale Cancelliere, dal Cardinale Datario, e dal Cardinale Segretario della Concistoriale, curerà che al più presto possibile siano riformati i formulari delle Bolle di collazione dei benefici sia concistoriali sia non concistoriali, e quelli delle Bolle di erezione delle diocesi e dei Capitoli, nonchè il tenore delle Regole di Cancelleria.

ART. II. Dataria Apostolica

1.° Pel nuovo ordinamento apportato dalla Cost. *Sapienti consilio*, il compito della Dataria Apostolica rimane circoscritto alla collazione dei benefici non concistoriali. E saranno osservate, anche in questo dicastero, le norme del presente regolamento, per quanto esse lo riguardano.

2.° Quanto al modo di procedere per la collazione dei benefici, si osserverà il regolamento e la prassi oggi vigente, ponendola però in armonia con le nuove disposizioni date dalla detta Costituzione, fino a che per la riforma delle Regole di Cancelleria non si sia provveduto diversamente.

3.° La minuta della Bolla di collazione dovrà farsi da un aiutante, e terrà luogo dell'antica così detta supplica, da conservarsi in atti per garanzia e controllo in caso di contestazioni. Nulla si muta quanto all'uso introdotto di provvedere talora i benefici per decreto di semplice segnatura, cioè senza spedizione di Bolle.

4.° Le Bolle saranno firmate dal Cardinal Datario, e, questi impedito, dal Cardinale Segretario di Stato, e controfirmate dal primo degli ufficiali dopo il Cardinale Datario, che si trovi presente in officio.

5.° La Dataria curerà inoltre l'imposizione e la riscossione delle pensioni ed oneri sui benefici di Roma, spettanti alla così detta Cassa pensioni. Il distributore esigerà, i pagamenti da coloro che sono gravati di oneri o pensioni; e soddisferà quindi nei debiti modi gli aventi diritto a pensioni o ad altri assegni. Ogni trimestre il Cardinale Datario, o chi per lui, esaminerà lo stato di amministrazione e di cassa, e apporrà il visto ai conti.

ART. III. Camera Apostolica, Secretaria Status, Segreteria dei Brevi ai Principi e delle Lettere latine

Per questi Uffici rimane inalterato il modo di procedere, salvo a conformarsi alle prescrizioni della Cost. *Sapienti consilio* ed alle norme di questo regolamento per tutto ciò che possa riguardare questi dicasteri.

2.° Una Commissione speciale, composta del Cardinale Segretario di Stato e di due altri Cardinali curerà al più presto l'emendazione dei formulari dei Brevi Apostolici, da spedirsi dalla sezione rispettiva della Segreteria di Stato.

APPENDICE

ISTRUZIONI SUL MODO DI REGISTRAZIONE E SPEDIZIONE

1.° In ogni dicastero vi sarà un libro di protocollo per ciascun anno, dove con ordine progressivo saranno registrate tutte le istanze e ricorsi, che di mano in mano vengano presentati.

Questa registrazione, dopo il numero d'ordine, indicherà: 1.° la diocesi, a cui l'istanza od il ricorso appartiene; 2.° il petente o ricorrente; 3.° per qual motivo o contro chi si ricorre; 4.° la data di presentazione; 5.° l'agente, se vi sia. Vi sarà poi uno spazio libero per indicare il movimento dell'affare, cioè se si è scritto all'ordinario, se fatta la grazia, se spedita, se negata, se differita, ecc.

Il numero del protocollo si dovrà riportare sull'istanza segnandolo a modo di frazione, il cui *numeratore* esprima la cifra d'ordine del libro del protocollo, il *denominatore* l'anno sincopato; cosicchè p. es. un affare che nell'anno 1908 avesse nel libro di protocollo il num. 500, dovrebbe sulla pendenza segnarsi con la frazione 500/08. Inoltre sul dorso dell'istanza si scriveranno la diocesi, il nome del ricorrente, e le altre annotazioni fatte nel protocollo.

2.° Vi sarà inoltre un indice del protocollo, cioè una rubricella annua, dove si richiamino gli affari per ordine alfabetico di diocesi, indicando, dopo il nome della diocesi, il nome del ricorrente col numero di protocollo, onde facilitare le ricerche delle pendenze.

3.° Il numero di protocollo assegnato da principio ad una pendenza rimane, sebbene l'affare si protragga oltre l'anno. Che se, o per la ripresa della vertenza dopo parecchi anni, o per qualsiasi altro motivo, avvenga che si dia alla medesima un altro numero, se ne farà il richiamo presso il vecchio numero tanto nel libro di protocollo quanto nella rubricella.

4.° Protocollate le carte, e fatte le riassumimi dei precedenti, se vi sono, le pendenze devono trasmettersi agli Officiali maggiori, od agli aiutanti, per lo studio e il disbrigo secondo le norme di ciascun dicastero.

5.° Preso un provvedimento, esse si devono trasmettere: a) agli scrittori se slavi da fare una lettera, o chiamare alcuno, o stendere un rescritto; b) al distributore se la pendenza sia da mandare ad un Consultore o ad altra persona per lo studio; e) al protocollo, se siasi ordinata una riassunzione di precedenti, oppure se il provvedimento non richieda speciale, esecuzione, come per esempio se siasi rescritto: *ad acta, reponatur, lectum*, o simile.

6.° Se nelle regole speciali di un dicastero non siavi altra disposizione, od i Superiori non stimino opportuno un provvedimento diverso, normalmente il protocollista anziano avrà cura di questa ripartizione di affari. Distribuirà agli scrittori le pendenze secondo le competenze proprie di ciascuno, o territoriali, o di materia. Prenderà nota nel libro di protocollo dei registri *lett. b* e e del *num. 5.°* precedente. Quanto ai primi (*lett. a*) deve riservarsi a farne la registrazione dopo eseguito l'atto.

7.° Gli scrittori, soddisfatto il loro compito, passeranno le pendenze coi relativi rescritti al computista.

Questi invierà gli atti alla firma. Terrà poi le pendenze presso di sè, onde notare nel suo foglio mensile di amministrazione, e quindi sui rescritti che ritornano firmati, le tasse cui fossero soggetti. Quindi restituirà le posizioni al proto collo con una sigla per indicare che tutto è compito, e consegnerà le lettere ed i rescritti al distributore.

8.° Il protocollista da parte sua registrerà la risoluzione nel libro di protocollo, e metterà al posto le pendenze. Ed il distributore curerà la distribuzione degli atti seconde le sue regole.

9.° Che se gli atti tornino non firmati, o con qualche speciale osservazione, gli ufficiali si regoleranno secondo i casi in conformità delle istruzioni dei Superiori.

10.° Le regole sopra menzionate devonsi osservare con esattezza da tutti, salvo se nei regolamenti speciali non siasi fatta eccezione per qualche dicastero.

Le disposizioni contenute nei capi precedenti per ordine di Sua Santità Pio PP. X accedono alla Costituzione Sapientis consilio del 29 Giugno 1908, ed al regolamento generale allora pubblicato. Hanno quindi, con l'una e con l'altro, egual valore, derogano alle leggi contrarie anteriori, e debbono da tutti essere pienamente osservate, non ostante qualsiasi disposizione, uso o privilegio contrari.

Dato in Roma, il 29 Settembre 1908.

Per mandato speciale di Sua Santità, Pio Papa X

R. Card. Merry del Val